



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

N. 300/A/1/38802/101/3/3/14

Roma, 31 dicembre 2008

OGGETTO: Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI
E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO
CESENA

Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-Serie Generale n.303 del 30 dicembre 2008 il decreto del Ministro della giustizia 17 dicembre 2008 che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S, dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada e che troverà applicazione da domani 1 Gennaio 2009.

Il decreto (All. 1) ha assoggettato all'adeguamento biennale le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 29.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2006, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

L'articolo 1, comma 2, del decreto ha individuato, inoltre, una serie di norme con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo Codice della Strada per effetto delle disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, nonché di quelle del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, che non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Tra le disposizioni normative escluse dall'adeguamento sanzionatorio si richiama l'attenzione sull'articolo 142, comma 11, secondo periodo, C.d.S. come modificato dal decreto-legge 3.8.2007, n.117, convertito con legge 2.10.2007, n.160. Infatti la sanzione pecuniaria applicabile alla nuova fattispecie introdotta dal citato comma 11, 2° periodo (superamento del limite di velocità da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

parte di veicolo commerciale munito di limitatore di velocità, in misura tale da oltrepassare il limite di taratura dello strumento), è indicata all'articolo 179, comma 2-bis, C.d.S. Tale sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dal rinvio normativo citato, assume autonoma valenza in quanto correlata ad un nuovo illecito introdotto dal d.l. n.117/2007 e, per effetto delle disposizioni del decreto allegato, non è oggetto di aggiornamento.

Viene, invece, sottoposta ad aggiornamento la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle disposizioni dell'art. 179, comma 2-bis, C.d.S., nel caso in cui venga accertato il mancato funzionamento o l'alterazione del limitatore di velocità.

Analoghe considerazioni valgono per il rinvio normativo operato dal citato articolo 142, comma 11, secondo periodo, C.d.S. alle sanzioni di cui all'articolo 179, comma 3, C.d.S.

Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del codice della strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al decreto del Ministro della giustizia sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S. (arrotondamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite).

Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice. Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2).
L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.

Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (All.2) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento e quelli esclusi dall'operazione.

Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Rosini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

Allegato 1

alla circolare N. 300/A/1/38802/101/3/3/14 del 31 dicembre 2008

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. Articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 195, commi 3 e bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il Nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 29 dicembre 2006;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dall'1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, nonché di quelle del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, non essendo decorso il previsto biennio dallo entrata in vigore;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel biennio dall'1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, è del 5%;

Decreta:

Art.1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella 1 figurante in allegato al presente decreto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: art.117, comma 5; art.123, commi 11 e 11 bis; art. 142, commi 9, 9-bis e 11; art.157, comma 7-bis; art. 170, comma 6-bis; art. 173, comma 3-bis. Sono altresì escluse le sanzioni amministrative previste dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n.160 e dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Roma, 17 dicembre 2008

Il Ministro della giustizia: ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2008
Ministeri istituzionali – Giustizia, Registro n.13, foglio n.22

Allegato 1 del DM 17.12.2008

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 22 a € 88 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 23 a € 92

Ove era prevista la sanzione da € 35 a € 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 37 a € 150.

Ove era prevista la sanzione da € 36 a € 148 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 155.

Ove era prevista la sanzione da € 45 a € 88 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 47 a € 92.

Ove era prevista la sanzione da € 67 a € 271 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 70 a € 285.

Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 74 a € 299.

Ove era prevista la sanzione da € 73 a € 290 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 77 a € 305



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

- Ove era prevista la sanzione da € 74 a € 296 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 78 a € 311.
- Ove era prevista la sanzione da € 88 a € 178 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 92 a € 187.
- Ove era prevista la sanzione da € 111 a € 222 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 117 a € 233.
- Ove era prevista la sanzione da € 136 a € 543 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 143 a € 570.
- Ove era prevista la sanzione da € 137 a € 549 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 144 a € 576.
- Ove era prevista la sanzione da € 143 a € 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 150 a € 599.
- Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 624.
- Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 263 a € 1.050.
- Ove era prevista la sanzione da € 259 a € 1.036 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 272 a € 1.088.
- Ove era prevista la sanzione da € 281 a € 1.123 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 295 a € 1.179.
- Ove era prevista la sanzione da € 292 a € 1.169 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 307 a € 1.227.
- Ove era prevista la sanzione da € 311 a € 1.555 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.633.
- Ove era prevista la sanzione da € 339 a € 1.358 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.426.
- Ove era prevista la sanzione da € 355 a € 1.427 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 373 a € 1.498.
- Ove era prevista la sanzione da € 370 a € 1.485 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 389 a € 1.559.
- Ove era prevista la sanzione da € 516 a € 2.065 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 542 a € 2.168.
- Ove era prevista la sanzione da € 584 a € 2.338 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 613 a € 2.455.
- Ove era prevista la sanzione da € 622 a € 3.111 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 653 a € 3.267.
- Ove era prevista la sanzione da € 675 a € 2.714 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 709 a € 2.850.
- Ove era prevista la sanzione da € 680 a € 2.723 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 714 a € 2.859.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

- Ove era prevista la sanzione da € 681 a € 2.749 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 715 a € 2.886.
- Ove era prevista la sanzione da € 708 a € 2.834 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 743 a € 2.976.
- Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 749 a € 2.996.
- Ove era prevista la sanzione da € 742 a € 2.970 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 779 a € 3.119.
- Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 870 a € 3.481.
- Ove era prevista la sanzione da € 1.036 a € 10.360 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.088 a € 10.878.
- Ove era prevista la sanzione da € 1.169 a € 4.678 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.227 a € 4.912.
- Ove era prevista la sanzione da € 1.554 a € 6.216 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.632 a € 6.527
- Ove era prevista la sanzione da € 1.605 a € 6.420 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.685 a € 6.741
- Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.769 a € 7.078.
- Ove era prevista previsto la sanzione da € 1.754 a € 7.018 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.842 a € 7.369.
- Ove era prevista la sanzione da € 2.338 a € 9.357 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.455 a € 9.825
- Ove era prevista la sanzione da € 4.144 a € 16.576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.351 a € 17.405.

IMPORTI 2009

IMPORTI
VECCHI

IMPORTI NUOVI CON PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA PREVISTO

ARTICOLI DI APPLICAZIONE:

CDS (codice della strada) e CR (L. 727/78)

Importo vecchio nel minimo	Importo nel minimo	Importo oltre 60 gg	Importo nel massimo	articolo
€ 22,00	€ 23,00	€ 46,00	€ 92,00	CDS 6/13; 7/15; 15/3 51/2; 68/6; 95/7; 97/10; 99/3; 100/13; 115/5; 141/10; 142/10; 160/2; 174/6; 174/7; 175/16; 180/7; 181/3; 182/10; 183/5; 190/10
€ 35,00	€ 37,00	€ 75,00	€ 150,00	CDS 172/11
€ 36,00	€ 38,00	€ 77,50	€ 155,00	CDS 6/14; 7/14; 10/20; 15/2; 22/12; 60/6; 64/3; 65/3; 66/5; 67/5; 68/7; 70/4; 84/7; 97/6; 99/4; 102/7; 104/12; 109/5; 110/8; 115/4; 115/5; 141/11; 142/7; 143/13; 144/4; 146/2; 149/4; 150/4; 152/3; 153/11; 154/8; 155/5; 156/5; 157/8; 158/6; 161/4; 162/5; 163/3; 166/2; 167/2; 167/11; 169/9; 175/14; 175/16; 177/5; 180/7; 182/10; 184/8; 188/5
€ 45,00	€ 47,00	€ 46,00	€ 92,00	CR 13; 18; 19;
€ 67,00	€ 70,00	€ 142,50	€ 285,00	CDS 97/8; 97/13;
€ 70,00	€ 74,00	€ 149,50	€ 299,00	CDS 7/14; 148/15; 170/6; 171/2; 172/10; 173/3
€ 72,00	€ 76,00	€ 155,00	€ 310,00	CDS168/7 ; 142/11 (rif al 142/7)*
€ 73,00	€ 77,00	€ 152,50	€ 305,00	CDS 85/4bis; 86/3
€ 74,00	€ 78,00	€ 155,50	€ 311,00	CDS 6/14; 7/13; 9/9; 27/11; 34/5; 38/13; 39/3; 60/6; 63/5; 67/6; 70/4; 71/6; 72/13; 73/3; 79/4; 82/8; 92/3-4; 93/8; 95/6; 98/3; 100/11; 102/6; 110/7; 111/6; 112/4; 113/5; 114/7; 115/3; 118/13; 122/8; 122/9; 125/4; 128/2; 132/5; 133/4; 135/4; 136/6; 141/8; 147/5; 149/5; 150/5; 153/10; 154/7; 158/5; 164/8; 165/3; 167/2; 167/11; 169/10; 174/9; 176/21; 177/4; 185/6; 188/4; 189/9; 192/6;
€ 88,00	€ 92,00	€ 93,50	€ 187,00	CR 17
€ 111,00	€ 117,00	€ 116,50	€ 233,00	CR 12; 14
€ 137,00	€ 144,00	€ 288,00	€ 576,00	CDS 10/19
€ 143,00	€ 150,00	€ 299,50	€ 599,00	CDS 143/11; 145/10; 146/3; 148/16; 168/9T; 174/4; 174/5; 178/3; 178/4; 191/4
€ 148,00	€ 155,00	€ 312,00	€ 624,00	CDS 6/12; 9/8; 9/9; 16/4; 18/5; 20/4; 22/11; 23/12; 29/3; 31/2; 32/6; 33/7; 71/6; 80/14; 83/4; 85/4; 93/9; 103/5; 104/11; 105/4; 110/6; 114/7; 115/3; 116/15; 118/11; 118/12; 123/12; 125/3; 126/7; 135/5; 136/7; 138/12; 141/9; 142/8; 167/2; 167/7; 167/11; 169/7; 176/18; 178/6
€ 148,00	€ 156,00	€ 311,00	€ 622,00	CDS 168/7 (*)
€ 185,50	€ 194,75	€ 779,75	€ 1.559,50	CDS 193/2 (*)

Importo vecchio nel minimo	Importo nel minimo	Importo oltre 60 gg	Importo nel massimo	articolo
€ 222,00	€ 234,00	€ 466,50	€ 933,00	CDS 34/5, con rif.art.10/2-bis (*)
€ 250,00	€ 263,00	€ 525,00	€ 1.050,00	CDS 126 bis/2
€ 259,00	€ 272,00	€ 544,00	€ 1.088,00	CDS 189/5
€ 281,00	€ 295,00	€ 589,50	€ 1.179,00	CDS 143/12; 148/16
€ 292,00	€ 307,00	€ 613,50	€ 1.227,00	CDS 10/25 ter
€ 296,00	€ 310,00	€ 624,00	€ 1.248,00	CDS 80/14; 168/7; 142/11 (rif al 142/8) (*)
€ 311,00	€ 327,00	€ 816,50	€ 1.633,00	CDS 94/4
€ 339,00	€ 356,00	€ 713,00	€ 1.426,00	CDS 97/12
€ 355,00	€ 373,00	€ 749,00	€ 1.498,00	CDS 168/9; 168/9bis
				CDS 6/12; 8/2; 10/21; 10/22; 17/3; 23/11; 24/7; 25/6; 30/8; 45/7; 61/7; 68/8; 78/3; 80/15; 80/17; 82/9; 84/7; 85/4; 87/6; 90/2; 92/3; 101/5; 104/10; 108/6; 109/4; 114/7; 116/12; 122/7; 122/8; 149/6; 150/5; 167/2; 167/11; 169/8; 175/13; 175/15; 176/17; 176/20; 180/8
€ 370,00	€ 389,00	€ 779,50	€ 1.559,00	
€ 516,00	€ 542,00	€ 1.084,00	€ 2.168,00	CDS 116/13bis
€ 584,00	€ 613,00	€ 1.227,50	€ 2.455,00	CDS 62/7
€ 622,00	€ 653,00	€ 1.633,50	€ 3.267,00	CDS 94/3
€ 675,00	€ 709,00	€ 1.425,00	€ 2.850,00	CDS 7/15 bis
€ 680,00	€ 714,00	€ 1.429,50	€ 2.859,00	CDS 214/1; 214/8
€ 681,00	€ 715,00	€ 1.443,00	€ 2.886,00	CDS 10/18
€ 708,00	€ 743,00	€ 1.488,00	€ 2.976,00	CDS 45/9ter
€ 713,00	€ 749,00	€ 1.498,00	€ 2.996,00	CDS 179/3;
€ 740,00	€ 778,00	€ 1.559,00	€ 3.118,00	CDS 168/7 (*)
€ 742,00	€ 779,00	€ 1.559,50	€ 3.119,00	CDS 9/8; 19/2; 21/4; 24/6; 25/5; 45/9; 76/8; 77/3; 171/4; 172/12; 179/2; 193/2
€ 829,00	€ 870,00	€ 1.740,50	€ 3.481,00	CDS 179/2bis;
€ 1.036,00	€ 1.088,00	€ 5.439,00	€ 10.878,00	CDS 79/4
€ 1.350,00	€ 1.418,00	€ 1.418,00	€ 2.836,00	CDS 7/15 bis (*)
€ 1.484,00	€ 1.558,00	€ 3.119,00	€ 6.238,00	CDS 179/2 (*)
€ 1.605,00	€ 1.685,00	€ 3.370,50	€ 6.741,00	CDS 97/11; 213/2ter (*)
€ 1.658,00	€ 1.740,00	€ 3.481,00	€ 6.962,00	CDS 179/2bis (*)
€ 1.685,00	€ 1.769,00	€ 3.539,00	€ 7.078,00	CDS 174/7bis; 178/4bis

importo vecchio nel minimo	importo nel minimo	importo oltre 60 gg	importo nel massimo	articolo
€ 1.754,00	€ 1.842,00	€ 3.684,50	€ 7.369,00	CDS 213/4
€ 2.338,00	€ 2.455,00	€ 4.912,50	€ 9.825,00	CDS 74/6
€ 4.144,00	€ 4.351,00	€ 8.702,50	€ 17.405,00	CDS 23/13bis

(*) Somme che sono esito di operazioni di riduzione o aumento di sanzioni edittali oggetto di aggiornamento

IMPORTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO PER VIOLAZIONI CDS IN CUI NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

			importo nel massimo	
74	€ 78,00		€ 311,00	CDS 70/4; 97/5; 99/3 (in caso di recidiva); 99/4 (in caso di recidiva); 134/2; 192/6 (con rif 1 e 2 comma)
136	€ 143,00		€ 570,00	CDS 97/7
148	€ 155,00		€ 624,00	CDS 98/3 (in caso di recidiva); 169/7
370	€ 389,00		€ 1.559,00	CDS 93/7
680	€ 714,00		€ 2.859,00	CDS 214/8
1169	€ 1.227,00		€ 4.912,00	CDS 192/7
1554	€ 1.632,00		€ 6.527,00	CDS 86/2
1605	€ 1.685,00		€ 6.741,00	CDS 97/9
1754	€ 1.842,00		€ 7.369,00	CDS 100/12; 168/8; 176/19; 216/6; 217/6; 218/6
2338	€ 2.455,00		€ 9.825,00	CDS 124/4

VIOLAZIONI NON OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

	importo nel minimo	importo oltre 60 gg	importo nel massimo	articolo
	€ 148,00	€ 297,00	€ 594,00	CDS 117/5; 170/6BIS; 173/3BIS
	€ 200,00	€ 200,00	€ 400,00	CDS 157/7BIS
	€ 370,00	€ 729,00	€ 1.458,00	CDS 142/9
	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	CDS 142/9bis
	€ 713,00	€ 1.426,50	€ 2.853,00	CDS 142/11 (rif. 179/3)
	€ 740,00	€ 1.458,00	€ 2.916,00	CDS 142/11 (rif. 142/9)
	€ 829,00	€ 1.657,50	€ 3.315,00	CDS 142/11 (rif.179/2bis)
	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	CDS 142/11 (rif.142/9)
	€ 10.000,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00	CDS 123/11

Inoltre non sono oggetto di aggiornamento la L. 160/2007 articolo 6 bis, comma 2 e il DL 144/2008 articolo 9, comma 4